

Detrazione cumulata

“Ecobonus+Sismabonus”: chiarimenti sulla cessione del bonus fiscale

19 Aprile 2019

Anche i soci lavoratori dell'impresa subappaltatrice possono acquistare il credito d'imposta corrispondente alla cd. *“detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”*, spettante per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica eseguiti su parti comuni condominiali.

Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.109 del 18 aprile 2019** con la quale vengono, tra l'altro, estesi anche alla suddetta *“detrazione cumulata”*^[1] i chiarimenti già forniti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (*Ecobonus*) e per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (*Sismabonus*).

Si tratta della detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018^[2] (legge 205/2017), che consente di **cumulare il “Sismabonus” e l’“Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**^[3], nella misura unica del:

- **80%** delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
- **85%** delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

In merito a tale *“agevolazione cumulata”* vengono **innanzitutto estesi i chiarimenti forniti con le precedenti Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018**^[4], con le quali l'Agenzia è intervenuta per precisare alcuni aspetti legati alla cessione dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni da *Ecobonus* e *Sismabonus*, precisando che:

- in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive),
- nel novero degli *“altri soggetti privati”* (che, in aggiunta all'impresa esecutrice degli interventi, possono acquistare i *bonus* fiscali) rientrano solo i *“soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”* e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale *“collegamento”*, è possibile acquistare il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni.

Con la Risposta n.109/2019, l'Agenzia **precisa ora ulteriormente** che **anche i soci lavoratori dell'impresa edile subappaltatrice, che realizza parte dei lavori energetici ed antisismici agevolati, possono acquistare il credito d'imposta corrispondente alla “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”**, in quanto comunque sono da considerarsi *“soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”*.

Pertanto, nel caso di specie oggetto della citata Risposta, la società appaltatrice che ha eseguito i lavori agevolati sul condominio, acquistando il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai singoli condòmini, può procedere ad effettuare le seconda (ed ultima) cessione del credito medesimo direttamente a favore dei soci lavoratori dell'impresa subappaltatrice.

Tali **chiarimenti si aggiungono a quelli sinora forniti** in merito all'individuazione dei potenziali acquirenti dei *bonus* ed **in base ai quali si considerano "soggetti collegati"**, a titolo esemplificativo:

- gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
- le società facenti parte dello stesso gruppo dell'impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
- in caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete^[5] (CM 17/E/2018);
- i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l'impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
- i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell'ambito operativo dei *bonus*, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d'appalto da cui originano le detrazioni medesime^[6] (CM 17/E/2018);
- le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi a un'associazione temporanea di imprese - o raggruppamento temporaneo di imprese- per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito^[7] (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.61/2018);
- il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall'appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull'intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc.^[8] (Risposta della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Abruzzo all'istanza di Consulenza giuridica n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018, presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale).

Diversamente, **non può considerarsi "soggetto collegato"**, e quindi non può acquistare il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:

- il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell'Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela^[9] (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.56/2018);
- il consulente dell'appaltatore in ambito commerciale/amministrativo^[10] (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).

[1] Cfr. art.14, co. 2-quater.1, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.

[2] Cfr. **Ance "Legge di Bilancio 2018 - Misure fiscali in sintesi" - ID n. 31059 del 12 gennaio 2018.**

[3] Tale "*detrazione cumulata*" si pone in alternativa alle detrazioni previste ai medesimi fini, dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 ("*Ecobonus condomini*") e dal co. 1-quinquies dell'art.16 del medesimo Decreto ("*Sismabonus condomini*").

[4] Cfr. **Ance "Sismabonus e Cessione del credito: il punto del Sottosegretario Villarosa" - ID n.34429** del 29 novembre 2018; "**Nuova Guida operativa alla cessione del Sismabonus e Ecobonus**" - **ID n.33481** del 3 agosto 2018; "**Ecobonus: dall'Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito**" - **ID n. 32715** del 21 maggio 2018 e "**Cessione del Sismabonus e dell'Ecobonus: nuovi chiarimenti dell'AdE**" - **ID n. 33374** del 24 luglio 2018.

[5] La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se astrattamente considerabili come “*soggetti collegati*” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’*Ecobonus* da parte dei soggetti “incapienti”).

[6] Ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’*Ecobonus*, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione.

[7] Cfr. **Ance “*Ecobonus: sì alla cessione del credito in caso di somministrazione di lavoro*”** – [ID n.34212](#) del 06 novembre 2018.

[8] Cfr. **Ance “*Cessione dell’Ecobonus e Sismabonus: chiarimenti dalla DRE dell’Abruzzo*”** – [ID n.34837](#) del 22 gennaio 2019.

[9] Cfr. **Ance “*Ecobonus: il vincolo di parentela non dà diritto alla cessione del credito*”** – [ID n.34204](#) del 05 novembre 2018.

[10] Cfr. precedente nota 8.

35757-Risposta n_109 del 18 aprile 2019.pdf [Apri](#)